

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Sede sociale in Rescaldina (MI), Via Legnano n. 24, 20027

Capitale Sociale Euro 17.546.782,57 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA:

09570770967

– REA n° 443968

Sito *internet* istituzionale: www.gruppozucchi.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A.
sul primo punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno dell'Assemblea
convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 28 giugno 2024, in unica
convocazione

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (PARTE STRAORDINARIA)

- **Proposte di modifica agli articoli 7, 11, 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

*** ***** ***

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF") e 72, comma 1-bis, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), ed in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito, "Zucchi", la "Società" ovvero l'"Emittente") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che si terrà, in unica convocazione, in data 28 giugno 2024.

1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di Zucchi, come meglio illustrate di seguito, tengono conto dei contenuti della legge 5 marzo 2024 n. 21 recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (di seguito, la "**Legge Capitali**").

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135-undecies.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Con le modifiche degli articoli 7, 11, 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale di seguito meglio dettagliate, si propone pertanto di introdurre la facoltà per Zucchi di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, il Rappresentante Designato, cui i soci possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. - Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 - Capitale sociale Euro 17.546.782,57 - REA Milano 443968

assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per cui qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Tale possibilità, garantita anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie nel contesto del regime emergenziale, è stata poi oggetto di avallo dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Come noto, la Società si è avvalsa a partire dal 2020 di tali modalità organizzative nella tenuta delle proprie assemblee e da tale esperienza si può dedurre che la figura del Rappresentante Designato in via esclusiva, oltre ad aver facilitato la partecipazione degli azionisti, ha anche reso più agile lo svolgimento della riunione.

La possibilità di tenere le riunioni anche del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale da remoto, secondo le stesse modalità dell'assemblea dei soci, è il motivo delle modifiche di seguito meglio dettagliate agli articoli 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale. Tale possibilità, introdotta come sopra detto nel contesto del regime emergenziale per le riunioni assembleari, è stata infatti, in un successivo momento, avallata dalla prassi notarile anche per quanto riguarda le riunioni degli altri organi sociali collegiali (cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano).

Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di seguito.

2. MODIFICHE STATUTARIE

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli oggetto di modifica dello Statuto sociale di Zucchi raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto.

Testo attuale	Testo proposto
ASSEMBLEE	ASSEMBLEE
ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al la legge ed al presente statuto,	7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al la legge ed al presente statuto,

<p>obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p>	<p>obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto all'art. 11.2, essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p>
[...omissis...]	[...omissis...]
ARTICOLO 11	ARTICOLO 11
[...omissis...]	[...omissis...]
<p>11.2 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato.</p>	<p>11.2 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società designa per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può</p>

prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere, ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

	<p>intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al rappresentante designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che lo svolgimento dei lavori assembleari sia trasmesso in tempo reale mediante canale streaming, al fine di consentire agli azionisti che siano intervenuti in Assemblea mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato, di assistere all'adozione delle delibere assembleari.</p>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 17	ARTICOLO 17
<p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno</p>	<p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, nonché anche in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due</p>

trimestrale.	Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.
ARTICOLO 18	ARTICOLO 18
<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>	<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, nonché senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il segretario, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>

18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.	18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 25	ARTICOLO 25
[...omissis...]	[...omissis...]
25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.	25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il segretario. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

3. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto sociale qui illustrate e motivate attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A.:

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,

delibera

- (1) *di modificare il testo degli articoli 7, 11, 17, 18, 19 e 25 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- (2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno, da esercitarsi disgiuntamente, per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."*

*** ***** ***

Rescaldina (MI), 11 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche